



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 s.m.i. e norme collegate

DOCUMENTO INTERNO

UOCCRA_2025_031_#OLF-IPS

Titolario: 2.2.3

Fascicolo: n.50/2024 - Cave Marra

Co.Ge.: CM_PAUR 002

**Direzione DAP Lecce
Servizi Territoriali Lecce**

e, p.c. **Direzione Scientifica**

Oggetto: CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. - D. Lgs. n.152/20006, PAUR, ex art. 27 bis - progetto di "Variante sostanziale - ampliamento di un impianto esistente per il recupero rifiuti", da realizzarsi in Zona Industriale del Comune di Galatone. Integrazioni documentali forniti dal Proponente in riscontro alla nota prot. n.92516/2024. Parere del CRA - Centro Regionale Aria.

Rif. 1: parere CRA_AA_95/2024, prot. n.92516/2024; Rif. 2: note Provincia di Lecce, prot. n.5893/2025 e n.15553/2025

In riferimento alla pratica in oggetto e al parere di questo Ufficio, trasmesso al DAP Lecce con nota prot. 0092516 - 2.2.3 del 19/12/2024 (Rif.1), sono stati valutati i riscontri del Proponente trasmessi con note della Provincia di Lecce, prot. n.5893/2025 e n.15553/2025 (Rif. 2). Si osserva per competenza quanto segue, riscontrando puntualmente secondo l'ordine dei rilievi espressi nel precedente parere (Rif. 1) e non già ritenuti risolti nei precedenti pareri di questo Ufficio.

Emissioni

In premessa si conferma nuovamente quanto già espresso nei precedenti pareri (prot. n.68639/2023, prot. n.12663/2024, prot. n.65473/2024, prot. n. 92516/2024), relativamente al confinamento dei processi di lavorazione potenzialmente osmogeni, come richiamato dalla L.R. 32/2018, e alla decisione di competenza dell'Autorità Competente in merito all'autorizzazione delle sorgenti odorigene areali diffuse, compresa la cosiddetta ED6 (relativa alla triturazione).

• **Rilievo n.2** (confinamento sorgenti odorigene diffuse)

Risultano già superate le richieste n.1, 2, 4 del rilievo n.2, come si evince dal precedente parere (Rif. 1). Di seguito si discutono gli aspetti non ancora risolti, partendo dal riscontro del Proponente:

3. Si rileva che a pag. 21 del PMeC permane ancora un refuso sulla denominazione delle sorgenti diffuse.

Riscontro del Proponente (Rif. 2)

Le sorgenti diffuse sono state correttamente denominate alla pagina 21 del PMeC (dicembre 2024_Rev. 5). Le sigle identificative delle sorgenti emissive odorigene sono rappresentate come segue: ED1 - biofiltro; ED2, ED3 - cumuli di rifiuti identificati con CER 191212; ED4, ED5 - cumuli di rifiuti ingombranti. A tali sorgenti si aggiungerà l'area in prossimità della "triturazione" ove saranno monitorate le emissioni diffuse relativamente alle polveri (sigla ED6).

Riscontro del CRA

Si prende atto di quanto dichiarato dal Proponente e si ritiene superato il punto 3 del rilievo, relativamente alle sorgenti ED1, ED2, ED3, ED4, ED5. Per quanto concerne invece il riferimento alla sorgente ED6, si rimanda a quanto riscontrato nel paragrafo "Ulteriori osservazioni" del presente documento.

5. (...) si rileva che a pag. 27 del PMeC la tabella "Riepilogo monitoraggi" non riporta la distinzione qui evidenziata che, per maggior chiarezza, dovrà essere opportunamente integrata. Pertanto, a valle di tale correzione, il punto 5 del rilievo potrà ritenersi superato.

Riscontro CRA

La tabella a pag. 27 del PMeC risulta integrata come richiesto e, pertanto, il punto 7 del rilievo può ritenersi superato.

6. Nel Piano di gestione degli odori (pag. 3), in riferimento alle sorgenti diffuse, è riportato quanto segue: "...verrà stabilito un limite emissivo di $150 \text{ o}_{\text{UE}}/\text{m}^3$, corrispondente al valore di input introdotto nello studio modellistico degli odori"; nel riscontro, invece, si lascia intendere che i valori di C_{od} , inferiori rispetto al limite proposto e considerati per lo studio modellistico, siano invece corrispondenti agli esiti analitici di cui ai Rapporti di prova citati. Il Proponente dovrà chiarire tale incongruenza e, pertanto, il punto 6 del rilievo potrà ritenersi superato soltanto a valle del chiarimento richiesto.

Riscontro del Proponente

Nel nuovo Piano di Gestione degli Odori (dicembre 2024 - Rev. 5) è stato chiarito l'equivoco sollevato dal C.R.A. I limiti emissivi delle sorgenti odorigene inseriti in input

allo studio modellistico corrispondono ai valori di concentrazione di odore riportati nei singoli rapporti di prova del laboratorio di analisi, ovvero:

- *RdP n. 83.115_24, sorgente: cumulo di rifiuti codice CER 191212 (C_{od} : 142 ou_E/m^3);*
- *RdP n. 82.115_24, sorgente: cumulo di rifiuti ingombranti (C_{od} : 101 ou_E/m^3).*

Considerando che sono valori decisamente bassi se paragonati ai 300 ou_E/m^3 previsti dal quadro normativo (L.R. 32/2018 e L.R. 23/2015), si ritiene di poter inserire quale limite emissivo da autorizzare il valore di 150 ou_E/m^3 (superiore ai valori forniti in input al modello di dispersione degli odori).

Riscontro CRA

Il riscontro del Proponente non chiarisce affatto la criticità già evidenziata nel precedente parere prodotto da questo Ufficio, attesa la conferma di aver utilizzato, in input al modello di dispersione, i valori di C_{od} determinati sperimentalmente (CER 191212 - C_{od} : 142 ou_E/m^3 ; rifiuti ingombranti - C_{od} : 101 ou_E/m^3), che risultano essere inferiori al valore limite proposto (C_{od} : 150 ou_E/m^3). Tale scelta, evidenza di un inquadramento metodologico non corretto, potrebbe non essere in grado di garantire il rispetto dei criteri di accettabilità al recettore, così come invece enunciato negli esiti dello studio modellistico, assunto che il valore limite proposto per ciascuna sorgente non può superare (per disposto normativo regionale) il valore del parametro prodotto in input al modello. Peraltro, preme far presente che il riferimento alla L.R. 32/2018 in termini di limiti emissivi (300 ou_E/m^3) è privo di fondamento, in quanto il dispositivo normativo non prevede in forma diretta alcun valore limite all'emissione.

A valle di quanto qui ulteriormente ribadito, il Proponente dovrà definire quanto segue, trasmettendo agli Enti l'esito della valutazione richiesta:

- a) rivedere la proposta dei limiti emissivi per le emissioni diffuse, rendendola coerente con i rispettivi valori forniti in input al modello (VL non superiori a C_{od} nel modello, come già più volte argomentato e previsto dalle indicazioni della L.R. n.32/18);
- b) in alternativa, se volesse confermare i valori limite proposti, dovrà re-impostare il modello di dispersione fornendo in input valori di C_{od} corretti e ragionevolmente consoni alla tipologia di sorgente, atteso che il valore limite, una volta fissato ed autorizzato, deve essere rispettato (per esempio: 150 ou_E/m^3 , come già proposto dal Gestore, oppure 300 ou_E/m^3 , richiamando il limite previsto dall'abrogata L.R. 23/2015, spesso ancora utilizzato come riferimento);

c) verificare, nel caso di cui al punto b) e di ri-elaborazione del modello, che gli esiti del calcolo garantiscano il rispetto dei criteri di accettabilità al recettore.

• **Rilievo n.3** (quadro emissivo)

Risulta già superata la richiesta n.7 del rilievo n.3, come si evince dal precedente parere (Rif. 1).

Piano di Monitoraggio e Controllo

• **Rilievo n.4** (quadro emissivo nel PMeC)

Risultano già superate le richieste n.8, 9 del rilievo n.4, come si evince dal precedente parere (Rif. 1).

Ulteriori osservazioni

In aggiunta a quanto già riscontrato nel presente documento, si osserva quanto segue:

- il Piano di gestione degli odori non risulta allineato a quanto previsto nel PMeC, in termini di autocontrolli per le emissioni odorigene, con riferimento alle sorgenti diffuse. Il Gestore dovrà aggiornare il documento, uniformando i contenuti di pertinenza con quanto richiamato nel PMeC;
- nel suo riscontro (rilievo 2, richiesta 3) il Proponente fa riferimento alla sorgente ED6, relativa alla triturazione, per la quale ha previsto soltanto il monitoraggio delle polveri. A tal proposito, atteso che tale sorgente è potenzialmente osmogena, potendo generare emissioni odorigene durante le attività di triturazione, si fa presente che, in caso di autorizzazione all'emissione da parte dell'Autorità Competente, il Proponente dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti gestionali atti a contenere le eventuali emissioni odorigene prodotte dalla sorgente, integrando opportunamente PMeC e Piano di Gestione degli odori.

In conclusione, alla luce di quanto sopra specificato, questo servizio ritiene di aver fornito tutti gli elementi specialistici utili e necessari sulla proposta progettuale de quo.



Considerato il ruolo di ARPA Puglia quale ente tecnico-scientifico di supporto nel procedimento, si invita codesto Dipartimento, quale unico soggetto abilitato a esprimersi formalmente nel procedimento, a integrare le presenti indicazioni nel parere di competenza.

Distinti saluti.

lì, 30/04/2025

Il Direttore della UOC Centro Regionale Aria
Dott. Ing. Roberto Primerano

Dott. Chim. Antonio Mazzone (Ufficio Odori)
Dott. Tiziano Pastore (Ufficio Ispezioni, Pareri e SME)